

COMUNE DI TRECATE

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.**

INDICE

TITOLO I

- Art. 1* *Oggetto del regolamento*
- Art. 2* *Definizione di spettacolo viaggiante*
- Art. 3* *Aree comunali*
- Art. 4* *Aree private*
- Art. 5* *Richiamo alle leggi*
- Art. 6* *Disciplina delle aree pubbliche*
- Art. 7* *Revoca della concessione per ragioni di pubblica sicurezza*
- Art. 8* *Decadenza della concessione*
- Art. 9* *Obblighi del concessionario - cauzione*

TITOLO II

- Art. 10* *Concessione delle aree alle singole attività dello spettacolo viaggiante*
- Art. 11* *Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*
- Art. 12* *Domande*
- Art. 13* *Padiglioni dolciari*
- Art. 14* *Imprese di nazionalità straniera*
- Art. 15* *Titoli preferenziali*
- Art. 16* *Subingressi*
- Art. 17* *Istruttoria delle domande*
- Art. 18* *Sistemazione della carovane*
- Art. 19* *Allestimento degli spettacoli viaggianti*
- Art. 20* *Divieto di subconcessione*
- Art. 21* *Rappresentanza*
- Art. 22* *Uso di apparecchi sonori*
- Art. 23* *Periodo di franchigia*
- Art. 24* *Singole attrazioni o piccoli gruppi di attrazioni*
- Art. 25* *Responsabilità civile*
- Art. 26* *Sanzioni*
- Art. 27* *Norme accessorie*
- Art. 28* *Disposizioni finali*

TITOLO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione dei Circhi Equestri, delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di Divertimento.

ART. 2

DEFINIZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, indicate negli appositi elenchi ministeriali di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

ART. 3

AREE COMUNALI

Le aree comunali disponibili sono indicate in un apposito elenco approvato dalla Giunta Comunale e dalla stessa aggiornato con periodicità annuale secondo le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 337.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime possano essere concesse anche per altri scopi, compatibilmente con la disponibilità dell'area stessa.

La concessione dell'occupazione delle aree suddette per l'installazione delle attività di cui all'art. 1, viene disposta dal responsabile del settore di vigilanza.

ART. 4

AREE PRIVATE

Qualora aree private siano comprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento, le stesse sono soggette alla disciplina del regolamento medesimo.

ART. 5

RICHIAMO ALLE LEGGI

La concessione per l'occupazione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività circense, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, che rimane disciplinata dagli artt. 68 – 69 – 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, dal relativo regolamento di esecuzione e dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE AREE PUBBLICHE

In materia di pagamento, di occupazione e di riconsegna delle aree pubbliche si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

ART. 7

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

E' facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare in ogni momento la concessione dell'area per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

L'autorizzazione può essere revocata quando durante lo svolgimento delle attività di trattenimento si verificano o si accertano circostanze difformi da quelle che hanno determinato l'agibilità tecnica da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La revoca della concessione da diritto esclusivamente al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza rispetto all'effettiva occupazione dell'area pubblica. Resta esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora il concessionario non occupi l'area entro la data prestabilita nella concessione, verrà dichiarato decaduto dalla concessione e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare alcuna pretesa, purchè il fatto non sia dipeso da grave motivo e sia stato tempestivamente comunicato.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO-CAUZIONE

E' fatto obbligo al concessionario:

- di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata;
- di ripristinare, non appena smontata l'attrezzatura, ogni modifica o alterazione fatta.

Qualora non vi ottemperi, gli verrà addebitata la spesa derivata dai lavori di ripristino.

Il Comune si riserva la facoltà di subordinare il rilascio della concessione al versamento di una cauzione a garanzia degli eventuali danni che venissero causati all'area dalla mancanza del rispetto delle disposizioni previste da norme generali e dal presente regolamento.

TITOLO II

ART. 10

CONCESSIONE DELLE AREE ALLE SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Le concessioni di suolo pubblico a favore di circhi equestri e di tutte le altre Imprese di Spettacolo Viaggiante, ai fini della formazione di piccoli o grandi parchi di divertimento insediati nelle aree comunali di questo Comune deliberate a tale scopo secondo le disposizioni di cui all'art.3, sono effettuate in base alle norme dettate dal presente regolamento.

ART. 11

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

I Circhi Equestri, gli Spettacoli Viaggianti e i Parchi Divertimento disciplinati dal presente regolamento sono soggetti al parere della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la concessione della licenza di agibilità di cui all'art.80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il parere di cui al citato articolo viene espresso dalla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nei casi in cui viene conferita delega da parte della summenzionata C.T.P.V.L.P.S.

ART. 12

DOMANDE

Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale, nei periodi in cui si svolgono fiere, sagre, manifestazioni tradizionali che prevedono l'allestimento di parchi di divertimento, dovranno rivolgere a questo ente domanda in carta legale, da presentare o trasmettere a mezzo servizio postale, almeno 90 (novanta) giorni prima del giorno in cui il parco dovrà iniziare la sua normale attività.

Nel caso in cui si tratti di circhi equestri la domanda dovrà essere presentata 30 (trenta) giorni prima del giorno in cui il circo dovrà iniziare la sua attività.

La domanda deve contenere:

- a) generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
- b) precisa denominazione dell'attrazione da installare con le relative dimensioni (lunghezza, larghezza e/o diametro) del massimo ingombro;
- c) dimensioni massime di ingombro dei carri attrezzi, delle carovane, loro numero e superficie totale occupata;
- d) autocertificazione comprovante l'effettivo possesso dell'autorizzazione amministrativa, di polizia amministrativa e di qualsiasi altro titolo che abilita all'esercizio di tale attività;
- e) periodo e luogo dell'occupazione .

All'istanza dovrà essere allegata, secondo il tipo di spettacolo viaggiante, la seguente documentazione:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta dall'esercente (da presentare a fine montaggio)
- copia autentica del certificato di collaudo delle strutture redatto da un professionista qualificato recante data non anteriore ad un anno alla data del posizionamento dell'attrazione;

- dichiarazione rilasciata da un ingegnere o da un perito tecnico iscritto all'albo, relativa alla rispondenza dell'impianto elettrico alle norme C.E.I.;
- copia conforme all'originale del progetto delle strutture di supporto ai tendoni, corredato della documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali;
- dichiarazione, nel caso di intrattenimento in tenda, che l'impianto è stato installato a regola d'arte e che è resistente agli agenti atmosferici;
- verbale delle prove di carico dal quale risulti che le tribune e le pedane ove affluisce il pubblico siano collaudate per un sovraccarico accidentale statico di 600 Kg/mq;
- dichiarazione di regolare messa in opera del palco;
- planimetria particolare dell'allestimento indicante la disposizione degli arredi, il numero e l'ubicazione dei posti a sedere, gli accessi, i corridoi di passaggio, di smistamento e di servizio, le uscite di sicurezza, l'ubicazione delle aree a rischio specifico (gruppi elettrogeni, impianti di produzione di calore, ecc.), il posizionamento delle luci di emergenza e degli estintori, dichiarazione sulla capienza della struttura;
- certificato attestante la regolarità delle strutture e dei materiali redatto da un tecnico abilitato (D.M. Interni 19.8.1996);
- certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. di Novara, (nel caso che l'impianto abbia capienza superiore a 100 persone) e relativa ricevuta di pagamento.

ART. 13

PADIGLIONI DOLCIARI

I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali gli abituali frequentatori di parchi divertimento, vengono, riconosciuti come tradizionali per la loro frequenza ed inseriti nell'area, oppure nelle immediate adiacenze del parco stesso.

Gli stessi sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, nonché dalle norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e da quelle in materia igienico-sanitaria.

Le domande dovranno essere redatte in conformità alla legge sul bollo ed a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

ART. 14

IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

Le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento.

ART. 15

TITOLI PREFERENZIALI

Il Comune sceglierà a suo giudizio i vari tipi di attrazione che comporranno il parco divertimenti, tenendo conto dello spazio disponibile e delle opportunità di avere attrazioni diversificate, anche di diversa categoria, per offrire un divertimento completo per adulti e bambini di differenti fasce d'età.

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di prevalenza:

- 1) maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione;
- 2) maggiore anzianità di presentazione di domanda, senza interruzione non giustificata, con lo stesso tipo di attrazione;

- 3) maggiore anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda;
- 4) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacoli viaggianti.

Dopo aver effettuato la scelta delle attrazioni a cui verranno rilasciate le singole autorizzazioni di polizia amministrativa, il Comune redigerà una graduatoria delle attrazioni escluse.

L'anzianità di frequenza viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che quest'ultima non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente di una percentuale pari al:

- 15% per le grandi attrazioni;
- 20% per le medie attrazioni;
- 30 % per le piccole attrazioni

sempre che le misure di ingombro della nuova attrazione non impediscano la collocazione delle altre aventi diritto e sia di tipo tale da non creare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco.

Nel caso in cui l'ampliamento di superficie dell'attrazione sia superiore alle percentuali su indicate la richiesta di sostituzione può essere accolta, compatibilmente con lo spazio a disposizione, con la penalizzazione del 50% del punteggio maturato.

L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza, preventivamente comunicata e giustificata al Comune, per un solo anno.

La rinuncia per qualsiasi motivo, anche se giustificata, per due anni consecutivi comporta la perdita dell'anzianità di frequenza, salvo deroghe.

ART 16

SUBINGRESSI

In caso di decesso o cessazione definitiva dell'attività svolta dal titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito relativamente ai requisiti di cui all'art. 15 sarà interamente riconosciuto al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più aventi diritto, si riterrà valido un atto notarile sottoscritto dagli stessi che designi come titolare dell'autorizzazione un unico successore.

Nel caso di subingresso per acquisto azienda, al subentrante sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza del cedente.

ART 17

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande è demandata al settore amministrativo-ufficio commercio.

Il responsabile del settore rilascia le autorizzazioni temporanee di polizia amministrativa in relazione all'effettiva disponibilità di spazio dei parchi ed in base ai requisiti di cui all'art. 15.

Il periodo di durata del parco viene stabilito secondo la tradizione locale ed in relazione all'effettiva disponibilità dell'area, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

La comunicazione dell'assegnazione del posteggio nell'area viene trasmessa agli esercenti interessati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione. La stessa deve contenere:

- a) la durata del parco comprensiva di montaggio, esercizio e smontaggio;

b) l'elenco degli ulteriori documenti occorrenti per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di polizia amministrativa che dovranno essere prodotti a corredo delle domande.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, fatta eccezione per le cause di forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della rinuncia porterà all'esclusione da ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

ART 18

SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE

La sistemazione delle carovane adibite ad abitazione e dei carri rimorchio avrà luogo nelle località stabilite dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità impartite dal responsabile del settore di vigilanza, il quale avrà incarico di sovrintendere alle operazioni di sistemazione delle medesime. I titolari sono tenuti a smaltire giornalmente i rifiuti solidi urbani in appositi contenitori appositamente forniti dal Comune avendo cura di sistemarli in sacchi di plastica ben sigillati e di depositarli nei suddetti contenitori evitando il cumulo all'esterno degli stessi.

ART 19

ALLESTIMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

La predisposizione della planimetria per la sistemazione delle attrazioni nel parco sarà effettuata dal responsabile del settore lavori pubblici in collaborazione con il responsabile del settore amministrativo. Per la sistemazione delle attrazioni si procederà secondo l'ordine delle graduatorie predisposte dall'ufficio commercio, ferma restando la necessità di dare una sistemazione omogenea al Parco divertimenti, secondo il tipo di attrazione.

La planimetria generale, predisposta dal responsabile del settore lavori pubblici, dovrà riportare le caratteristiche dell'area ove è previsto l'insediamento ed in particolare il sistema viario limitrofo, l'ubicazione dei punti di consegna dell'energia elettrica, della linea telefonica e degli idranti antincendio.

In particolare si evidenzia che:

- il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti;
- tra i "tendoni" e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a m. 20; tra i "tendoni" e le attrazioni limitrofe deve essere interposta una distanza di sicurezza interna non inferiore a m. 6;
- il luogo in esame deve essere fornito di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante DN70 per il rifornimento degli automezzi antincendio, quando trattasi di area destinata all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti;
- gli spazi sottostanti ed adiacenti alle attrazioni, ai veicoli ed alle carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; in detti spazi deve essere rimossa la vegetazione.

Il controllo sulla regolarità dell'allestimento delle singole attrazioni nel parco e del posizionamento delle carovane sarà effettuato dai responsabili dei settori lavori pubblici e vigilanza.

ART. 20

DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

L'esercente ammesso al parco è tenuto a gestire personalmente e ad installare esclusivamente la/le attrazione/i per la/e quale/i ha ottenuto la concessione.

Ogni operazione che abbia lo scopo di eludere la predetta disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita del diritto di anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario e rispetti le disposizione di cui all'art. 15, comma 3, del presente regolamento.

La sostituzione deve, comunque, essere autorizzata dal responsabile del settore amministrativo.

ART. 21

RAPPRESENTANZA

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione, il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione al responsabile del settore amministrativo documentando la causa di impedimento ad esercitare l'attività e richiedere l'autorizzazione ad essere rappresentato nell'esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.

Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del rappresentato.

Il titolare dell'autorizzazione, che non presenta la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo o ricorre al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorre nell'immediata revoca dell'autorizzazione e nella esclusione da ulteriori autorizzazioni per il futuro.

ART. 22

USO DI APPARECCHI SONORI

Nel parco in cui si svolgono spettacoli viaggianti le emissioni sonore derivate da microfoni, altoparlanti e amplificatori dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nell'autorizzazione temporanea di polizia amministrativa.

ART. 23

PERIODO DI FRANCHIGIA

Per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni parco di divertimenti organizzato nel territorio comunale è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, fatta eccezione per i circhi equestri ed altri spettacoli simili.

E' vietata la formazione di parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra e in quello di apertura del parco tradizionale.

ART. 24

SINGOLE ATTRAZIONI O PICCOLI GRUPPI DI ATTRAZIONI

Per la concessione di aree pubbliche a singole attrazioni o piccoli gruppi di attrazioni si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

La concessione di aree pubbliche per attrazioni singole non potrà avere una durata superiore ai 180 (centottanta) giorni, lo stesso esercente non potrà ottenere una nuova concessione dell'area prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

Le concessioni di aree pubbliche per i piccoli gruppi di attrazioni (non più di quattro) non potranno avere una durata superiore a 60 (sessanta) giorni; gli stessi esercenti non potranno ottenere una nuova concessione dell'area prima che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

Le istanze dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data programmata per l'inizio dell'attivazione dell'attrazione e saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che risulta dal protocollo di arrivo se inviate per via ordinaria, tramite il servizio postale o consegnate a mano. Nel caso in cui le istanze siano inviate tramite il servizio postale a mezzo raccomandata, l'ordine cronologico risulta dalla data di spedizione.

ART. 25

RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

ART. 26

SANZIONI

Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 27

NORME ACCESSORIE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle Circolari Ministeriali di attuazione, nel T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione, nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli Spettacoli Viaggianti, Circhi Equestri e Parchi di Divertimento, nonché nei vigenti regolamenti comunali.

ART 28

DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività oggetto del presente regolamento.

In attesa che vengano approvati dalla Giunta Comunale gli elenchi delle aree comunali disponibili da assegnare alle attività oggetto del presente regolamento, saranno temporaneamente utilizzate allo scopo aree libere e disponibili nel Comune, aventi anche altra destinazione d'uso, sentiti i settori comunali competenti.